

Maurizio Villani

Francesca Giorgia Romana Sannicandro

# ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI CONTI CORRENTI BANCARI



Maurizio Villani  
Francesca Giorgia Romana Sannicandro

**ANAGRAFE  
TRIBUTARIA  
DEI CONTI CORRENTI  
BANCARI**

Responsabile e coordinatore editoriale  
Antonio Revelino

© Copyright 2013 by Diritto.it srl

# Indice

---

<b>Premessa</b> .....	» 4
<b>1. L'evoluzione normativa</b> .....	» 5
– La storia .....	» 5
– L'archivio .....	» 6
<b>2. Prassi</b> .....	» 8
<b>3. Funzionamento</b> .....	» 10
– Termine per la comunicazione .....	» 10
– Modalità .....	» 11
– Trattamento dei dati .....	» 11
– L'oggetto della comunicazione .....	» 11
– Operazioni extra conto .....	» 12
– Procure e deleghe .....	» 13
– Dati "coperti" dallo "scudo fiscale" .....	» 13
– Cessazione dell'attività di mediazione finanziaria .....	» 14
– Accesso ai dati .....	» 14
– Il provvedimento attuativo .....	» 14
<b>4. Note giurisprudenziali</b> .....	» 16
<b>5. Conclusioni</b> .....	» 18
 <b>APPENDICE NORMATIVA</b>	
• Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 .....	» 20
• Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 – convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2011, n. 214 .....	» 21

# Premessa

---

C'era una volta il segreto bancario...

Tempi bui per i contribuenti professionisti, imprenditori, lavoratori.

Le traiettorie fiscali si muovono anche sui conti correnti, relazionando in merito a chi ne è il titolare, chi il delegato, di quanto si dispone e di come lo si dispone.

Unitamente agli altri strumenti di selezione dei contribuenti "presunti evasori", da ottobre 2013 oltre ai dati presenti nell'archivio tributario, vi saranno anche i dati relativi alla storia economica-patrimoniale dei contribuenti.

Con cadenza annuale verranno inviate le comunicazioni da parte degli intermediari finanziari che resteranno negli archivi del fisco fino al termine di decadenza degli accertamenti fiscali.

L'interpretazione delle norme da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria è a dir poco soggettiva e quantomai cosparsa di insidie.

Le direttive espresse con l'ultimo documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate sono in linea con il momento involutivo e anticostituzionale che i contribuenti vivono in queste ore.

Burocrazia 1 – Contribuenti 0.

# 1. L'evoluzione normativa

---

Per effetto dell'**art. 11, commi 2 e 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 – convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2011, n. 214** – entro il 31 ottobre 2013 dovranno essere comunicate le informazioni relative alle diverse tipologie di rapporti bancari attivi dei contribuenti relative all'anno 2011.

La norma, infatti, espressamente prevede: **"2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi"**.

A seguito dell'incontro avvenuto tra le associazioni di categoria delle banche e degli altri operatori finanziari con l'Agenzia delle entrate, è stato stabilito che le comunicazioni relative al 2012 saranno trasmesse entro il 31 marzo 2014, mentre per gli anni successivi i dati dovranno essere inviati entro il 20 aprile di ogni anno.

## **- La storia**

È importante subito chiarire che l'anagrafe tributaria è stata istituita dal d.P.R. 605/1973 – rubricato "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti" – che all'art. 7, comma 6 (rubricato "Comunicazioni all'anagrafe tributaria"), prevede, *"Le banche, la società Poste italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale"*.

L'anagrafe tributaria è concepita come una banca-dati nella quale raccogliere ed ordinare (su scala

nazionale), non solo le informazioni pervenute ai sensi del citato art. 7, comma 6, ma anche i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria; nonché i dati e le notizie emersi dagli accertamenti fiscali. Tutte le informazioni conservate nell'Anagrafe vengono messe a disposizione degli organi dipendenti dal Ministero per le finanze, preposti ai controlli relativi all'applicazione dei tributi ed inoltre sono trasmesse all'Ufficio Distrettuale delle Imposte nella cui circoscrizione il soggetto sottoposto a verifica ha il domicilio fiscale, e ciò ai fini della valutazione della sua complessiva capacità contributiva e degli adempimenti consequenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell'imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.P.R. 605/1973).

In tal modo nell'anagrafe tributaria viene conservata una massa enorme di dati che, però, ancora non ricomprende i flussi di denaro che il contribuente veicola attraverso il sistema bancario e finanziario, che non entrano a far parte del suo *data base*. Infatti, nella originaria formulazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, le banche, le poste e gli altri operatori finanziari non erano contemplati nel novero dei soggetti obbligati a tali comunicazioni (1).

Con la Finanziaria del 2005 (L. 30 novembre 2004, n. 311), furono ulteriormente potenziati i poteri ispettivi del Fisco sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, intervenendo ancora una volta su alcuni articoli del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi e del Testo Unico Iva.

Le importanti modifiche introdotte agli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, hanno consentito alla Guardia di Finanza, a partire dal 1° gennaio 2005, di chiedere a banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e a qualsiasi operazione effettuata con la clientela, anche extra conto, e non solamente, come in precedenza, informazioni relative alle operazioni legate ai conti correnti. Nelle stesse disposizioni di legge si stabilì la trasmissione "esclusivamente" in via telematica delle richieste e delle risposte, con decorrenza dal 1° luglio 2005.

L'entrata in vigore della procedura telematica fu però fatta slittare al 1° gennaio 2006.

Successivamente con la Legge n. 248 del 2006 venne concretamente istituito **l'Archivio dei rapporti finanziari**, ma occorsero altri tre lunghi anni per rendere definitivamente operativa la procedura telematica (circolari n. 32/E del 2006 e n. 42/E del 2009). Infatti, solo a partire dal 2009 il Fisco ha potuto operare secondo il nuovo sistema delle indagini finanziarie.

#### **- L'Archivio**

È appunto nel 2006 che il legislatore, intervenendo nuovamente sull'art. 7, commi 6 e 11, del D.P.R. n. 605/1973, ha ridisegnato il sistema attuale delle indagini finanziarie, finalmente istituendo l'Archivio dei rapporti finanziari come apposita sezione della banca-dati dell'Anagrafe Tributaria, nella quale confluiscono e sono archiviate tutte le notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario. Si tratta di una riforma di grande significato, che ha reso più efficace e tempestiva l'azione dello Stato di contrasto all'evasione fiscale.

La novità è costituita dal comma 6 dell'art. 7, D.P.R. 605/1973, modificato con la Legge n. 248/2006, in base al quale hanno l'obbligo di rilevare e tenere in evidenza, e di comunicare all'Anagrafe Tributaria – Sezione Archivio dei rapporti finanziari (esclusivamente in via telematica), numerose informazioni di interesse per il Fisco, anche i seguenti operatori finanziari: banche, società Poste italiane S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario.

1. BUTTIGLIONE F., *Indagini bancarie e archivio dei rapporti finanziari*.

In particolare, tali soggetti devono comunicare:

- a) i dati anagrafici delle persone fisiche o giuridiche con i quali intrattengono un qualsiasi rapporto di natura finanziaria o effettuano operazioni di natura finanziaria;
- b) l'esistenza nonché la natura dei rapporti e delle operazioni, sia quelle connesse ad un rapporto continuativo che quelle c.d. extra-conto;
- c) le indicazioni anche dei rapporti intrattenuti o delle operazioni effettuate per conto e a nome di terzi.

Nel comma 11 dell'art. 7, D.P.R. 605/1973 si precisa, poi, a quali fini si può far uso dei dati conservati nell'Archivio. Tale norma fa espresso riferimento ad un utilizzo per necessità connesse ad attività della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate dirette all'accertamento della capacità contributiva, alla verifica della dichiarazione dei redditi e del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria; ad attività connesse alla riscossione coattiva mediante ruoli; ad attività di competenza dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) e del Ministero dell'interno; e da ultimo, ai fini di prova nel processo penale – sia in fase dibattimentale che di indagini preliminari – e per gli accertamenti patrimoniali previsti da specifiche disposizioni di legge per finalità di prevenzione.

**Infine, secondo quanto disposto dalla Legge 248/2006, art. 37, comma 5, il 19 ottobre 2006, è stata emanata dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 32/E che ha reso operativo il sistema di trasmissione telematica dei dati acquisibili.**

Nella stessa circolare sono state indicate le specifiche tecniche per gli invii *on line* delle risposte che banche, poste ed intermediari finanziari dovranno dare al Fisco; ed in particolare sono state definite alcune regole tecniche in materia di sicurezza e di posta elettronica certificata.

Successivamente, con la circolare n. 42/E del 24 settembre 2009, avente ad oggetto l' "Archivio dei rapporti finanziari", sono stati "forniti elementi utili al corretto utilizzo ai fini dell'attività di controllo".

Le indagini finanziarie sono state notevolmente potenziate negli ultimi anni, in particolare già con la nascita dell'anagrafe dei rapporti ad opera della L. 248/2006, che oggi viene modificata dal D.L. 201/2011, al fine di combattere l'evasione fiscale e di interagire automaticamente con gli altri strumenti di accertamento, in materia di spesometro e di redditometro.

Lo strumento ha come obiettivo la ricostruzione della base imponibile e, dunque, l'effettiva capacità contributiva dei contribuenti.

La presunzione sottesa a tale metodologia di recupero del reddito sommerso opera in un contesto in cui è onere dell'amministrazione finanziaria dimostrare la riconducibilità dell'attività verificata ad una fattispecie imponibile (attività d'impresa, artistica o professionale o redditi ex art. 66 del T.U.I.R.).



## 2. Prassi

---

I principali documenti di prassi relativi alle comunicazioni che devono effettuare gli intermediari finanziari sono:

- circolare della Guardia di Finanza 29 dicembre 2008, n. 1;
- circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2007, n. 18/E;
- circolare dell'Agenzia delle Entrate 24 settembre 2009, n. 42;
- circolare dell'Agenzia delle Entrate 10 ottobre 2009, n. 43/E;
- provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007;
- provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008;
- provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 37561/2013.

I citati documenti di prassi, richiamati dalla normativa attualmente in vigore, nonché dall'ultimo provvedimento direttivo attuativo della disciplina, costituiscono parte integrante della materia, in quanto per ogni singola fattispecie relativa a documenti o tipologie di conti correnti vi sono dei parametri in base ai quali l'amministrazione provvede alla selezione di un contribuente piuttosto che di un altro.

Tuttavia, il provvedimento n. 37561/2013 appena emanato, nel richiamare la normativa di cui al D.L. 201/2011, chiarisce subito che: *" Sono comunicate le seguenti informazioni, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell'allegato 1, attivi nel corso dell'anno di riferimento:*

- a) i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;*
- b) i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione;*
- c) per i rapporti aperti nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;*
- d) i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua".*

L'interscambio dei flussi di dati avverrà su un'apposita **infrastruttura informatica** predisposta dall'Agenzia delle Entrate, denominata **SID** (Sistema di Interscambio Dati).

La nuova infrastruttura, in linea con quanto indicato dal Garante della Privacy, prevede il colloquio *application-to-application* tra sistemi informativi agendo, quindi, in modalità totalmente automatizzata.

A tal fine, ad ogni singolo operatore finanziario è richiesta l'attivazione della procedura di registrazione al SID, secondo le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia. In particolare, per richiedere la registrazione è necessario il preventivo accreditamento ai servizi telematici Entratel o Fisconline.

Le **specifiche tecniche** per la trasmissione delle comunicazioni sono indicate nella prima parte dell'allegato 2 al provvedimento.

La base informativa costituita con la nuova comunicazione confluirà nell'Anagrafe tributaria,

consentendo all'Agenzia delle Entrate un ampio raggio d'azione nello svolgimento delle **attività istruttorie** connesse all'esecuzione delle **indagini finanziarie**.

I dati e le notizie che confluiranno nell'Anagrafe Tributaria – sottolinea il provvedimento – saranno raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, *“ nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti ”*, al fine di procedere alla formazione di *“ specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione ”*.

I dati saranno conservati nei termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ossia fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione e successivamente saranno integralmente e automaticamente cancellati.

La **tutela della privacy** dei contribuenti sarà garantita dal rispetto di una serie di **raccomandazioni** rivolte agli operatori finanziari, formulate dal Garante, le quali sono riepilogate nell'**allegato 4** in calce al provvedimento.

Ciò che emerge, e che di innovativo c'è rispetto al passato, è il fatto che i dati che l'Agenzia acquisirà saranno comunicati *“ automaticamente ”*, ciò significa che il dettaglio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti costituiranno un nuovo metodo selettivo a disposizione del Fisco.

Intendiamo con *“ metodo selettivo ”*, non l'attivazione automatica di un accertamento – ad esempio da redditemetro – , ma un innesco che produca l'attivazione di indagini nei confronti dei contribuenti che presenteranno anomalie evidenti in contrasto con gli altri dati già presenti nell'anagrafe tributaria.

# 3. Funzionamento

---

L'art. 7 del D.P.R. 605/1973 prevede l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale: le informazioni così raccolte sono archiviate in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, denominata "**Archivio dei rapporti con operatori finanziari**".

Come precisato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, "*l'Archivio è una speciale sezione dell'Anagrafe tributaria implementata attraverso le comunicazioni periodiche degli intermediari e finalizzata a contenere tutte le informazioni che possono essere acquisite dagli Organi di controllo fiscale attraverso l'esercizio dei poteri di indagine finanziaria*" (circ. Guardia di Finanza 29 dicembre 2008, n. 1, Parte V).

Soprattutto a seguito delle innovazioni apportate dal D.L. 201/2011, è ora possibile sostenere che le informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari costituiscono un valido ausilio nella lotta contro l'evasione, avendo rilievo non solo per le indagini finanziarie strettamente intese, ma anche ai fini ad esempio dell'accertamento sintetico, fondato in gran parte sulle spese sostenute dai contribuenti.

Infatti, nel sistema attuale l'obbligo di comunicazione non riguarda solo la stipulazione del contratto di conto corrente, ma anche i dati derivanti dalle movimentazioni intrattenute con i clienti.

Ad ogni modo, l'art. 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973 sancisce espressamente che i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti di natura finanziaria possono essere utilizzati:

- per le richieste e le risposte effettuate ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. 600/1973 e 51 comma 2, n. 7, del D.P.R. 633/1972, in pratica per gli accertamenti fondati sulle presunzioni bancarie;
- per le attività connesse alla riscossione a mezzo ruolo;
- dai soggetti indicati dall'art. 4, comma 2, lett. a), b), c) ed e) del D.L. 4 agosto 2000, n. 269, negli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione delle prove nel corso di procedimenti penali, di accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

I soggetti obbligati alle comunicazioni finanziarie sono, in generale, le banche e gli intermediari finanziari (come precisa il provvedimento del 25 marzo 2013, "gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 605/1973, già obbligati alla comunicazione di cui al provvedimento del 19 gennaio 2007").

## **- Termine per la comunicazione**

Le comunicazioni sono annuali e saranno effettuate entro il 20 aprile di ogni anno, eccezion fatta per il 2011 e il 2012 che saranno scadenzate il 31 marzo 2014 per l'anno 2012 e il 31 ottobre 2013 per l'anno 2011.

### **- Modalità**

Come si legge nel provvedimento direttivo, l'amministrazione finanziaria si è dotata di una nuova infrastruttura informatica denominata SID (Sistema di Interscambio Dati) che permette lo scambio di informazioni tra i dati già presenti nelle altre applicazioni dell'Archivio che permette una condivisione e un'analisi completa delle posizioni dei contribuenti.

Attraverso la piattaforma FTP (File Transfer Protocol) avviene lo scambio dei dati acquisiti automaticamente; in alternativa, per piccole dimensioni, è previsto l'utilizzo della posta certificata.

Una volta inviati i dati – ad esclusiva cura del soggetto obbligato titolare dei dati da comunicare – l'Agenzia certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni a fronte del risultato positivo dell'elaborazione di controllo formale con una ricevuta recante il numero di protocollo attribuito al *file* e l'identificativo del *file* attribuito dall'utente.

Nel caso di scarto delle comunicazioni, le ricevute conterranno anche il motivo per cui sono state scartate.

### **-Trattamento dei dati**

Il provvedimento chiarisce subito che vi sarà un ulteriore documento di prassi che chiarirà i criteri di elaborazione dei dati – le famose procedure centralizzate; inoltre fatte salve le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, i dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, allo scadere dei quali saranno integralmente e automaticamente cancellati.

### **- L'oggetto della comunicazione**

L'Archivio dei rapporti finanziari contiene informazioni relative a tutti i dati identificativi del rapporto, al codice univoco dello stesso, ad eventuali cointestatori, ai soggetti – intesi sia come persona fisica che come persona giuridica; inoltre saranno resi disponibili anche i saldi, iniziali al 1° gennaio e finali al 31 dicembre dell'anno in cui è riferita la comunicazione (per i rapporti iniziati o terminati in corso d'anno, vi saranno i saldi relativi alle date di apertura e chiusura conto); infine vi sarà anche il dettaglio circa le movimentazioni, distinte sempre per tipologia su base annuale.

**È importante ricordare che le novità illustrate aumentano notevolmente il patrimonio conoscitivo degli uffici finanziari, posto che, prima del D.L. 201/2011, all'Archivio era obbligatorio comunicare i soli dati relativi al tipo di rapporto intrattenuto e alla data di inizio e di cessazione dello stesso.**

Occorre precisare che il D.L. 201/2011 non ha mutato la procedura da utilizzare per l'attivazione delle indagini bancarie, contenuta negli artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972. Infatti, sarà sempre necessario, ai fini dell'utilizzo delle movimentazioni bancarie, il previo ottenimento dell'autorizzazione gerarchica, proveniente dal direttore centrale/regionale dell'Agenzia delle Entrate o dal comandante regionale della Guardia di Finanza.

Il comma 3 dell'art. 11 del D.L. 201/2011 sancisce che le modalità per le comunicazioni di cui sopra devono essere individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali.

Le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, derivanti quindi dalle comunicazioni eseguite ai sensi degli artt. 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973 e 11 comma 2, del D.L. 201/2011 possono essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per la formazione di apposite liste di controllo, elaborate con procedure centralizzate, secondo i criteri che sono contenuti nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Relativamente alle liste di controllo, si pone un problema di raccordo con le indagini finanziarie propriamente intese, che possono essere attivate solo mediante il rispetto della procedura indicata dagli artt. 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972.

È interessante notare che nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate relativi agli obblighi di comunicazione, ovviamente anteriori al D.L. 201/2011, è stato sancito che i dati e le comunicazioni sono utilizzati *“esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per l'Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento, e per la Guardia di Finanza, del comandante regionale”* (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, punto 5.2 e 29 febbraio 2008, punto 5.2).

In altri termini, i dati che emergono dalle comunicazioni degli operatori finanziari possono costituire l'innescò di indagini generali e/o parziali, ma, non possono costituire la *“diretta”* fonte di innescò degli accertamenti basati sulle movimentazioni bancarie, posto che se si accettasse ciò si eluderebbe, in sostanza, la procedura contemplata dall'attuale contesto normativo, che richiede, tra l'altro, la preventiva autorizzazione.

**La circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2007, n. 18** ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti:

- sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza;
- devono essere comunicati anche i rapporti di cui siano titolari soggetti non residenti;
- devono essere comunicati anche i rapporti che hanno come controparte un altro intermediario finanziario, fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile (come nel caso, ad esempio, dei conti reciproci interbancari, compresi quelli in divisa);
- devono essere comunicati anche i rapporti coperti dal c.d. *“scudo fiscale”*.

Il monitoraggio fiscale delle operazioni *“fuori conto”*, previsto dall'art. 7, comma 6 del d.P.R. 605/1973, può ritenersi assolto con la mera comunicazione del codice fiscale nelle ipotesi in cui i dati del soggetto che dispone il pagamento siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria (ris. Agenzia delle Entrate 5 maggio 2009, n. 119).

#### **– Operazioni extra conto**

Oggetto di comunicazione devono essere anche le operazioni extra conto, ovvero quelle caratterizzate dal fatto di non essere riconducibili ad un rapporto continuativo, come, ad esempio:

- gli acquisti e le vendite di divise estere;
- i bonifici sull'estero;
- i servizi eurogiro e moneygram (circ. Agenzia delle Entrate 24 settembre 2009, n. 42).

In sostanza, il contribuente rischia di entrare nella *black-list* del Fisco se i dati e le risultanze dell'anagrafe dei conti correnti non saranno opportunamente ponderate.

Già con decorrenza 2011, infatti, tutti i saldi dei conti correnti o conti deposito, le movimentazioni in dare e avere sono già comunicati dagli operatori finanziari all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito, il provvedimento datato 25 marzo 2013, specifica che, ai fini dell'elaborazione delle specifiche liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione, sarà emanato un nuovo provvedimento che ne definirà i criteri; concretamente tale documentazione sarà una specie di indicatore per selezionare i contribuenti da sottoporre a verifica.

### **- Procure e deleghe**

Le informazioni riguardano anche i soggetti che agiscono in nome e per conto di terzi, in virtù di deleghe o procure.

In tal caso, occorre comunicare i dati sia del procuratore, sia del delegante, altresì nell'ipotesi di operazioni extra conto (circ. Agenzia delle Entrate 24 settembre 2009, n. 42).

Devono pure essere comunicati le operazioni e i rapporti intrattenuti presso le strutture operative estere delle banche e degli altri intermediari residenti in Italia (circ. Agenzia delle Entrate 24 settembre 2009, n. 42).

In relazione a quest'ultimo punto, la circolare parla, relativamente ai soggetti obbligati alle comunicazioni, di *"strutture operative delle banche e degli altri intermediari residenti in Italia"*. In tale concetto rientrano quindi i punti operativi permanenti, ma non gli sportelli di prelievo, ove non è presente personale della banca, e i punti operativi temporanei, ad esempio istituiti presso fiere.

### **- Dati "coperti" dallo "scudo fiscale"**

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 4 aprile 2007, n. 18, ha precisato che nell'obbligo di comunicazione rientrano i rapporti coperti dallo "scudo fiscale".

Tale orientamento si pone in contrasto con la circ. ABI 23 dicembre 2006, n. 5 e la comunicazione ABI 5 febbraio 2007, n. TR/000605.

Sul punto, anche Assofiduciaria, con la circ. 5 aprile 2007, n. COM\_2007\_011, ha posto in evidenza come la tesi dell'Agenzia delle Entrate sembri incongruente rispetto a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 350/2001 (*"gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate"*).

Con riferimento allo "scudo fiscale-ter" di cui all'art. 13-bis del D.L. 78/2009, si è riproposta la questione.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2 luglio 2010 (integrativo del precedente modello del 28 luglio 2003), ha, in coerenza con l'orientamento pregresso, specificamente chiarito che anche le operazioni "coperte" dallo scudo fiscale devono essere comunicate.

In realtà, le nuove comunicazioni che gli intermediari sono obbligati a fare nell'attuale quadro normativo, non sembrano poter interessare i conti secretati a seguito di adesione del contribuente allo "scudo fiscale".

Infatti, la citata circolare, non ha del tutto risolto le problematiche connesse a questa particolare fattispecie, anche alla luce del fatto che, nel frattempo, la normativa è cambiata.

Infatti fino ad oggi, tali comunicazioni contengono in riferimento al singolo contribuente, solo l'informazione dell'esistenza di una certa tipologia di rapporto senza fornire dettagliate informazioni; in sostanza in questo momento il fisco non è in grado di determinare né la consistenza, né i movimenti di un singolo rapporto finanziario.

L'ampliamento della normativa sul tema esclude di fatto l'estensione per la comunicazione dei dati contenuti nei conti secretati, in quanto sia la circolare 18/E/2007, sia la circolare 43/E/2009, pur indicando agli intermediari di fornire le comunicazioni circa i conti scudati, si premurano subito dopo di chiarire che le stesse non si pongono in contrasto con le regole di riservatezza di cui al D.L. 350/2001 che all'art. 15 specifica che le informazioni al dettaglio dei conti accessi con lo scudo fiscale devono essere rilevate e tenute in evidenza dagli intermediari, ma non vanno comunicate al Fisco.

### **- Cessazione dell'attività di mediazione finanziaria**

La circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2007, n. 18 ha chiarito che:

- in caso di cessazione dell'attività, l'intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione mensile dei rapporti di nuova costituzione o estinti entro il mese successivo a quello di cessazione;
- qualora la cessazione derivi da fusioni societarie, i rapporti costituiti successivamente alla fusione (così come le modifiche e le cessazioni di quelli già esistenti) devono essere comunicati dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

### **- Accesso ai dati**

Per ciò che concerne l'accesso ai dati contenuti nell'Archivio, va da sé che, in primo luogo, esso sia visibile dagli organi deputati al controllo fiscale, quindi dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Inoltre, come prevede l'art. 7 del D.P.R. 605/1973, possono altresì accedere gli organi preposti alla repressione delle violazioni penali e amministrative, ad esempio la polizia giudiziaria.

Nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate relativi agli obblighi di comunicazione in oggetto, è stato sancito che i dati e le comunicazioni sono utilizzati *"esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per l'Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento, e per la Guardia di Finanza, del comandante regionale"* (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, punto 5.2 e 29 febbraio 2008, punto 5.2).

Detto in altri termini, l'accesso alla banca-dati non è ammesso a fini esplorativi, quindi prima di aver già individuato il soggetto da controllare.

Invece, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 201/2011, che impone di comunicare il contenuto dei rapporti, è stato rilevato come, di fatto, sia venuta meno la necessità dell'autorizzazione ai fini dell'accesso alla speciale sezione dell'Anagrafe tributaria, siccome le informazioni ivi contenute possono essere utilizzate in via preventiva, ai fini della formazione delle liste di controllo.

### **- Il provvedimento attuativo**

In data 25 marzo 2013 è stato stilato il provvedimento attuativo (n. 37561/2013) del D.L. 201/2011, recante *"Disposizioni di attuazione dell'art. 11, commi 2 e 3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari"*.

Come si legge nella sezione *"motivi"*, *"le informazioni relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria consentono all'Agenzia delle entrate di svolgere con maggiore proficiuità e celerità le attività istruttorie connesse all'esecuzione delle indagini finanziarie"*.

Risulta, infatti, evidente l'obiettivo perseguito: incrementare la quantità e la qualità di dati a disposizione per poter combattere l'evasione fiscale.

In un contesto economico-sociale come il nostro, siamo ormai giunti allo *"scacco matto"*; le procedure di accertamento vengono incrementate nell'*an* e nel *quantum*, con la conseguenza che ogni contribuente sarà *"spiato"* dal Fisco, finanche nell'acquisto di un caffè.

Finora il Fisco aveva accesso solo ai dati identificativi del conto corrente, quindi l'accensione o la cessazione dello stesso e poteva chiedere maggiori informazioni solo dopo l'apertura di un accertamento formale a carico di un contribuente specifico.

## ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI CONTI CORRENTI BANCARI

Ora invece è possibile conoscere ogni singolo rapporto finanziario esistente anche i saldi iniziali e finali dell'anno, gli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere, quindi per esempio tutti gli accrediti e i bonifici, ma anche tutti i dati riferiti ai conti deposito titoli e obbligazioni, ai buoni fruttiferi, ai contratti delle gestioni risparmio e patrimoniali, l'importo totale degli acquisti con la carta di credito, le ricariche per quelle prepagate, il numero di accessi alle cassette di sicurezza, gli incrementi di valore o i riscatti relativi alle polizze assicurative, gli acquisti e le vendite di oro.



## 4. Note giurisprudenziali

---

Stante l'inizio delle comunicazioni attuate con il provvedimento del 25 marzo 2013 (entro il 31 ottobre 2013), prendiamo spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, molto significativa, in relazione alla problematica dei limiti – ove ve ne siano – delle verifiche sui conti correnti bancari dei soci e dei familiari.

Infatti, la sentenza n. 12624 del 20 luglio 2012, depositata il 21 dicembre 2011, ci mostra l'orientamento degli Ermellini in relazione alla legittimità dell'iniziativa istruttoria effettuata nei confronti di soggetti terzi.

La *querelle* è antica: movimenti in "nero" di una società, ricostruiti sulla base delle movimentazioni bancarie di soci, amministratori e non, e familiari di essi, tutti presuntivamente ritenuti come utili distribuiti ai soci.

Di seguito riproponiamo alcuni tratti della sentenza.

La Corte si sofferma su tre punti fondamentali:

- 1) La legittimità dell'iniziativa istruttoria nei confronti di soggetti terzi (la Corte rileva che non è affatto necessaria la previa dimostrazione dell'intestazione fittizia dei conti);
- 2) la "confusione" tra ricavi della società e proventi da partecipazione dei soci (entrambi desumibili dai movimenti dei conti dei soci);
- 3) i ricavi presunti possono desumersi dai costi inerenti, ma la prova è sempre a carico del contribuente.

In particolare nella citata sentenza la Corte afferma che: *"occorre rilevare che i più recenti arresti giurisprudenziali di questa Corte, ai quali il Collegio intende uniformarsi, escludono il preteso vincolo di subordinazione probatoria della legittimità delle indagini su conti intestati a soggetti diversi dal contribuente (che relegherebbe l'utilità dell'indagine sui conti e depositi formalmente intestati a terzi alla mera quantificazione dell'evasione), affermando che «in tema di accertamento delle imposte, l'art. 32, n. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali commi, sulla base di elementi indiziari» (cfr. Cass., Sez. V, 21 dicembre 2007, n. 27032) o quando comunque «l'Ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extracontabile, a scopo di evasione fiscale» (cfr. Cass., Sez. V, 12 gennaio 2009, n. 374)".*

Ed ancora: *"L'utilizzo dei dati rilevati dalle movimentazione dei conti correnti bancari intestati ai singoli soci ed ai loro familiari ai fini dell'accertamento del maggior reddito imponibile e la conseguente applicazione della prova presuntiva ex art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, da parte della Commissione tributaria regionale toscana, appare, dunque, del tutto conforme ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte che, tanto in relazione agli accertamenti fiscali in materia di imposte sui redditi (art. 32, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973), quanto in materia IVA (art. 51, secondo*

*comma, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972), hanno ritenuto la piena legittimità delle indagini bancarie estese ai conti bancari di terzi (come ad es. nel caso di congiunti della persona fisica amministratore e/o socio della società contribuente), reputando lo stretto rapporto familiare, o la ristretta composizione societaria, o ancora il particolare vincolo commerciale, elementi indiziari sufficienti a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti”.*

Insomma, il tenore della sentenza non lascia ombra di dubbio circa le lacune della materia: secondo la Corte, le indagini sui conti correnti dei terzi sono legittime e la prova della disponibilità delle somme in essi rinvenute rileva solo dopo per stabilire a chi attribuire l'evasione!!

Al contrario, sarebbe opportuno, ai fini della valutazione di legittimità dell'inesco di determinate procedure volte al recupero delle imposte "presuntivamente" evase, che ci fossero delle prove e non dei dati usuali di fatto, come l'intestazione a soci e parenti nelle società a controllo familiare, che in una compagine societaria di questo tipo è assolutamente normale oltre che legittimo.

## 5. Conclusioni

---

A quanto pare non vi saranno più ombre, il fisco avrà contezza di ogni passo effettuato dal contribuente.

Bisogna tenere presente che la norma che viene attuata è stata formulata in un contesto socio-normativo che non mirava al solo recupero in sé per sé del gettito fiscale, ma andava molto oltre: il recupero di imposte mai versate al fisco, relative a redditi percepiti e mai dichiarati, o meglio l'evasione fiscale.

Tuttavia, occorre fermarsi a riflettere su alcuni possibili riflessi che tale disciplina potrà far scaturire a partire già dai prossimi mesi.

Il fatto che i dati relativi alle intestazioni del conto corrente, alle eventuali deleghe e procure, alla specificità dei movimenti effettuati, ai saldi (di apertura e chiusura), saranno a disposizione dell'amministrazione finanziaria avrà un notevole impatto sul tenore di vita dei contribuenti, i quali, sempre più di spalle al muro, in molti casi non avranno la possibilità di dimostrare ciò che effettivamente non si può dimostrare perché inesistente.

Ad esempio, per le operazioni extra conto, potrà verificarsi il caso del cambio di un assegno ricevuto da terzi effettuato presso l'istituto di credito; in un momento successivo sarà versato sul proprio conto. In questo caso, l'operazione potrebbe essere assimilata ad un doppio incasso, in quanto non esistono collegamenti automatici e diretti che dimostrino che l'importo è corrispondente a quello ricevuto con l'assegno.

Come dire una confusione di tracce.

Sarà così opportuno versare quanto prima l'assegno e tenere copia del titolo di credito in caso di eventuali richieste da parte dell'amministrazione.

Da questo esempio si deduce come le misure di contrasto all'evasione messe in atto dal fisco negli ultimi due anni creano non pochi disagi, sia in termini tecnici relativamente ai mezzi a disposizione dei professionisti per poter fronteggiare eventuali assurde e inopportune richieste dell'amministrazione finanziaria, sia da parte dei contribuenti che sono chiamati a diventare "esperti" nella materia e collezionisti di "fantasmi" in formato cartaceo.

# APPENDICE NORMATIVA

---

- **Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605**

**Art. 7 – Comunicazioni all’Anagrafe tributaria**

6. Le banche, la società Poste italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

- **Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 – convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2011, n. 214**

**Art. 11 – Emersione base imponibile**

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.